



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NUOVA
AUTORIZZAZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) E AZIENDE
AGRITURISTICO VENATORIE (AAV) IN PROVINCIA DI SIENA**

PREMESSA

La Provincia di Siena, a seguito della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 di approvazione del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015, ha avviato le procedure per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 da approvarsi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e s.m.i. entro centottanta giorni dall'approvazione del PRAF (pubblicato sul BURT n. 6 del 8.2.2012).

Con il Piano Faunistico Venatorio la Provincia realizza la pianificazione faunistica venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di propria competenza, articolandolo per comprensori omogenei al cui interno individua gli istituti e le strutture faunistiche venatorie, di cui al Titolo IV della LR 3/1994, necessari alla massima valorizzazione del territorio, tra cui le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV - di cui all'art. 20 della LRT 3/1994) e le Aziende Agrituristiche Venatorie (AAV - di cui all'art. 21 della LRT 3/1994). Le autorizzazioni di Azienda Venatoria hanno validità corrispondente alla validità del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

A tale scopo e in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29 co. 7 e all'art. 39 co. 7 del DPGR 26 luglio 2011, n. 33/R, la Provincia di Siena emana il presente **avviso pubblico** per la **presentazione delle domande di nuova autorizzazione per Aziende Faunistica Venatoria (AFV) e per Azienda Agrituristiche Venatoria (AAV)**.

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
- Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 - Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 - 2015.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE DI SELEZIONE E AUTORIZZAZIONI

1. Oggetto

Il presente avviso costituisce invito pubblico a presentare domanda di autorizzazione per Azienda Venatoria nel territorio della provincia di Siena di:

- Azienda Faunistica Venatoria (AFV) di cui all'art. 20 della LRT 3/1994;
- Azienda Agrituristiche Venatoria (AAV) di cui all'art. 21 della LRT 3/1994.

2. Destinatari

Possono presentare domanda gli interessati a istituire una nuova Azienda Venatoria o una Azienda Venatoria già autorizzata nella precedente programmazione.

3. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza, soggetta a imposta di bollo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAF di cui all'art. 7 della LRT 3/1994, ossia **entro e non oltre il 08/04/2012**.

L'istanza deve essere spedita con **lettera raccomandata A/R** alla PROVINCIA DI SIENA - Settore RISORSE FAUNISTICHE E AREE PROTETTE, Servizio Risorse Faunistiche, via Sperandie n. 47 53100 Siena - nel quale caso farà fede la data del timbro postale oppure **consegnata a mano** presso l'ufficio.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata all'art. 29 (per le AFV) e all'art. 39 (per le AAV) del DPGR 33R/2011 secondo il caso di specie, e di seguito dettagliatamente descritta:

- a) **mappa catastale** dei terreni che si intendono vincolare e **elenco particellare** che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'ARTEA;
 - b) **atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni**, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
 - c) **atti da cui risulti il consenso** dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi;
 - d) **atto** da cui risulta da parte di tutti gli interessati **l'individuazione di un titolare** formalmente delegato a rappresentare l'Azienda Venatoria nei confronti della provincia; in tale atto devono essere determinati i **poteri** ad esso assegnati e le **norme per la sua sostituzione**;
 - e) *per le AFV*: proposta di **programma di conservazione e di ripristino ambientale**, con indicati:
 - descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda;
 - cartografia tematica sull'uso del suolo;
 - scelta delle specie in indirizzo fra la lepre e/o fagiano, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;
 - stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate nel Disciplinare di autorizzazione per AFV (Delib. G.P. n. 91 del 16.05.2006 – art. 6) e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;
 - progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale;
 - piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità;
- per le AAV*: proposta di **programma di ripristino ambientale** con indicati:
- gli obiettivi da perseguire
 - le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
 - il quantitativo di ore lavorative previsto per lo svolgimento delle attività faunistico venatorie;

- gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
- le potenzialità che si intendono attivare;
- la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
- le eventuali strutture ricettive;
- le attività di complemento alla caccia che si intendono intraprendere;
- eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale
- proposta di piano economico e di gestione.

La provincia acquisisce le informazioni di cui alle lettere a) e b) dal fascicolo aziendale istituito presso ARTEA, ove presenti.

In caso di domanda di autorizzazione presentata per l'istituzione di azienda venatoria già autorizzata nella precedente programmazione, qualora non si intenda apportare nessuna modificazione ai confini, in sostituzione della documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è sufficiente allegare alla nuova domanda una **dichiarazione sostitutiva di atto notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativamente alla documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c). La dichiarazione deve essere presentata sull'apposita modulistica (**MODULO 3**), allegata al presente avviso. Le disposizioni descritte si applicano anche in caso di modifiche dell'assetto proprietario dei fondi interessati dall'azienda venatoria relativamente alla documentazione non variata e già in possesso della Provincia.

La domanda e la seguente documentazione integrativa devono essere presentati sull'apposita modulistica, allegata al presente avviso:

Allegato B	MODULO 1: Domanda di nuova autorizzazione per Azienda Venatoria (faunistica o agrituristica)
Allegato C	MODULO 2: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Consenso alla costituzione di azienda venatoria (<i>per i proprietari e i conduttori dei terreni</i>)
Allegato D	MODULO 3: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (<i>del Direttore di Aziende Venatorie già autorizzate nella precedente programmazione e con confini invariati</i>)
Allegato E	MODULO 4: Atto di costituzione e nomina del titolare (Direttore Concessionario)
Allegato F	MODULO 5: Piano di assestamento e di prelievo per le AFV
Allegato G	MODULO 6: Piano economico e di gestione per le AAV

4. Procedure di autorizzazione

Tutte le richieste pervenute nei termini previsti e secondo le modalità indicate al paragrafo precedente saranno esaminate dal Servizio Risorse Faunistiche per verificare la conformità e completezza della documentazione presentata e il rispetto delle prescrizioni di legge.

Con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 il Consiglio Provinciale approverà i criteri di istituzione e di gestione delle Aziende Venatorie, sulla base dei quali il Servizio Risorse Faunistiche effettuerà un'istruttoria tecnica comparata sulle caratteristiche e sull'idoneità ambientale ai fini del raggiungimento delle finalità istitutive degli istituti richiesti. Le istanze con le relative valutazioni saranno poi sottoposte all'esame del "Tavolo di Concertazione provinciale in materia di gestione faunistico venatoria" istituito con Delib. Giunta Provinciale n. 198 del 6 luglio 2010, che valuterà le proposte pervenute in funzione degli obiettivi faunistici e venatori a livello provinciale.

Al termine del procedimento di valutazione, con apposito atto amministrativo si procederà all'individuazione delle richieste ritenute accoglibili e di quelle non accoglibili.

Ai presentatori delle richieste ritenute non accoglibili, prima della formale adozione di un provvedimento negativo sarà data comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di autorizzazione per le richieste ritenute accoglibili sarà disposto dal Dirigente del Servizio Risorse Faunistiche indicativamente entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 di cui all'art. 8 della LRT 3/1994.

Del provvedimento di autorizzazione farà parte integrante e sostanziale anche un nuovo testo del "*Disciplinare di autorizzazione per Azienda Venatoria*", la cui stesura si rende necessaria al fine di recepire gli aggiornamenti introdotti dalla normativa regionale nonché le indicazioni gestionali contenute nel nuovo PFVP 2012-2015, affidando le procedure di approvazione alla competenza della Giunta Provinciale. Il nuovo testo del Disciplinare definirà tra l'altro gli obiettivi, le modalità di gestione e gli elementi di valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali propri di questi istituti privati e dovrà essere sottoscritto per totale accettazione dal titolare dell'autorizzazione formalmente delegato dagli interessati a rappresentare l'Azienda Venatoria nei confronti della Provincia.

Contestualmente all'autorizzazione la Provincia approva il piano di conservazione e ripristino ambientale (per le AFV) o il programma di ripristino ambientale (per le AAV), come proposto dal richiedente o apportando le dovute correzioni necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PFVP.

La Provincia si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione se prevista dal PFVP.

5. Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Siena.

6. Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Siena che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici.